

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 36

(Obblighi di predisposizione delle opere)

- 1.** Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32.
- 2.** Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
- 3.** Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi regionali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 33, comma 1.
- 4.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
- 5.** Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
- 6.** Le richieste di deroghe di cui al comma 5 non devono di norma riguardare:
 - a)** aree facenti parte di dorsali programmate di banda larga anche se scarsamente edificate o inedificate;
 - b)** aree edificate anche parzialmente;
 - c)** aree diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) ma funzionali al collegamento di zone produttive secondarie e terziarie.

7. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.